

SICUREZZA 2022: La sicurezza delle macchine

Uso sicuro delle macchine a noleggio

**Responsabilità dei noleggiatori e
degli utilizzatori**

Bologna 24 dicembre 2022



Nicola Delussu
Gruppo Macchine e Impianti
Coordinamento tecnico delle Regioni

Riferimenti normativi

D.lgs. 81/2008

Articolo 72

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

1. Chiunque **venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili** costruiti o messi in servizio **al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1,**



attesta, sotto la propria responsabilità, **che le stesse siano conformi**, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, **ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.**

Articolo 72

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

senza
operatore

2. Chiunque noleggi o conceda
in uso attrezzature di lavoro

DEVE,

al momento della cessione,
attestare il buono stato di
conservazione, manutenzione
ed efficienza a fini di sicurezza.

Articolo 72

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso



Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura



una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso,




i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del Titolo III e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista

Articolo 73 comma 5

Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una dichiarazione del datore di lavoro sono



- A. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- B. Gru a torre
- C. Gru mobili
- D. Gru su autocarro
- E. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (sia a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
- F. Trattori agricoli forestali
- G. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatori frontali, terne, autoribaltabile a cingoli).



Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590

La risposta della Cassazione

Ricorso contro una condanna comminata per vendita di un macchinario privo delle necessarie condizioni di sicurezza

- il concetto di vendita come esplicitato nell'art. 23 si deve interpretare in modo assoluto, come divieto di messa in commercio o in circolazione di macchina non a norma?
- È sempre valido anche quando la vendita viene effettuata per un esclusivo fine di riparare la macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma?

4.1 La risposta, a giudizio di questa Corte, è certamente positiva, a condizione, però, che si accerti in concreto quali siano le condizioni di vendita; i soggetti parte dell'atto e gli obblighi gravanti sia sul venditore che sul diretto destinatario, nonché il ruolo da questi esercitato (se, cioè, autorizzato a mettere a sua volta in circolazione il macchinario una volta riparato, ovvero a riconsegnarlo al venditore che potrà poi venderlo a terzi per un utilizzo sul mercato).

4.2 E' evidente, infatti, che se la cessione del macchinario non a norma è effettuata unicamente con il proposito di non metterlo in circolazione ma di affidarlo ad un soggetto (il cessionario) per la riparazione, la previsione normativa non potrà più trovare applicazione.

4.3 Invero è un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale, quello che sta alla base della norma contestata, nel senso che, fermo restando che è vietato l'impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la consequenzialità e normalità dell'impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell'ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (l'utilizzo), laddove quest'ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all'origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione

Interpello n. 1 del 13/12/2017

Quesito sollevato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sulla base della sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590

- Se l'atto di vendita/trasferimento di proprietà ai fini della messa a norma dell'attrezzatura di lavoro, dispositivo di protezione individuale o impianto, **non configuri una violazione del precetto normativo di cui sopra limitatamente alle vendite in cui l'acquirente è un rivenditore di tale tipologia di attrezzature di lavoro**, dispositivi di protezione individuale o impianti, ovvero un soggetto che si occupa di revisione e messa a norma degli stessi»
- se la vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, possa ritenersi legittima nel caso nel disposto contrattuale di vendita, noleggio o concessione sia prevista, da parte dell'acquirente, la messa a norma delle stesse prima del loro utilizzo

La risposta della Commissione Interpelli

la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, **senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma**, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell'ambito di applicazione delle citate disposizioni normative, in considerazione della relativa *ratio legis*

ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

L'orientamento giurisprudenziale, è dunque quello di impedire la circolazione di prodotti (**attrezzature di lavoro, macchine, impianti e DPI**) non rispondenti alle disposizioni regolamentari vigenti e alla normativa tecnica di riferimento col fine di «...**anticipare la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo l'utilizzo unicamente di quei beni conformi ab origine ovvero di quelli preventivamente adeguati alla normativa**».

Questo divieto è ad ampio spettro, si applica non solo al contratto di compravendita (art. 1470 c.c.), ma anche a quello di noleggio (art. 1571 c.c.) e ad altre tipologie contrattuali che, comunque, prevedono una concessione in uso (comodato, leasing).

Un divieto finalizzato a reprimere lo sviluppo incontrollato del mercato dell'usato non sicuro che ha avuto grande impulso dopo l'introduzione del D.P.R. n. 459/1996, regolamento di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

Cassazione Penale Sez. IV, 27-04-2018, n. 18388

3.1 In tema di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 589, comma secondo, cod. pen., sussiste la responsabilità del noleggiatore di un macchinario non conforme alle norme antinfortunistiche in quanto egli è tenuto a **garantirne la perfetta funzionalità e la relativa dotazione dei sistemi cautelari**, non potendosi ritenere, in virtù del principio di affidamento, che il datore di lavoro, che tale macchina abbia noleggiato, consentendone l'utilizzazione ai propri dipendenti, **debba operare un controllo prima dell'uso**. La S. C. ha precisato che la colpa del noleggiatore, in tal caso, non esclude quella eventualmente concorrente del datore di lavoro che di tale macchinario abbia fatto uso, fermo restando il non ufficiale principio generale secondo cui, in relazione alla prevenzione nei luoghi di lavoro, **le norme antinfortunistiche non sono dettate esclusivamente a tutela dei lavoratori nell'esercizio delle loro attività, ma anche dei terzi** che si trovino nell'ambiente di lavoro a prescindere dalla ricorrenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa.

ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

COMODATO D'USO

Cassazione Penale Sez. IV, 28-01-2021, n. 3494

3.4. Con riguardo al rilievo secondo il quale il **contratto di comodato** prevedeva il totale esonero da responsabilità del comodante «*in merito al funzionamento ed alle modalità di utilizzo dei macchinari, soprattutto se oggetto di modifica e utilizzate in linea di produzione*», va osservato che la responsabilità penale del ricorrente non è fondata sulla previsione dell'art.113 cod. pen. ma sulla contestata violazione degli artt. 41, 590, commi 1,2, e 3, 583, comma 2, 3 cod. pen. in relazione **all'art. 23, comma 1, D.Lgs. n.81/2008**.

La condotta del comodante si pone, in altre parole, in diretto nesso causale con l'infortunio occorso al lavoratore in virtù della specifica previsione dell'art.23 d. lgs. n.81/2008.

Tale norma individua un particolare divieto a carico di colui che **concede in uso macchinari ed attrezzature di lavoro non conformi** alle prescrizioni antinfortunistiche, dalla cui violazione derivano conseguenze di rilievo penale che non possono essere eluse con una clausola di esonero da responsabilità contenuta in un contratto, che comporta effetti civili oltretutto limitati alle parti dell'accordo, secondo il principio generale dettato dall'art.1372 cod. civ

NOLO A FREDDO E NOLO A CALDO

Per **nolo a freddo** si intende la **semplice messa a disposizione del bene (la sola attrezzatura di lavoro)**, senza che vengano forniti all'utilizzatore servizi o addetti del noleggiante.

Per **nolo a caldo** si intende invece anche la fornitura di **servizi accessori** all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro eseguiti da **personale addetto** del noleggiante.

OBBLIGHI DEL NOLEGGIANTE IN CASO DI NOLO A FREDDO

NOLO A FREDDO

GARANTIRE LA CONFORMITÀ DELL'ATTREZZATURA

Alle disposizioni legislative e regolamentari della **DIRETTIVA MACCHINE**
Per macchine marcate CE

Dichiarazione di conformità CE
Libretto d'uso e manutenzione
Marcatura CE

Ai requisiti dell'Allegato V D.Lgs. 81/08
Per macchine costruite in assenza o prima dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari della Direttiva Macchine

Attestazione di conformità del Noleggiante

ATTESTARE IL BUONO STATO DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENZA DELL'ATTREZZATURA

una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati (e addestrati) conformemente alle disposizioni del Titolo III e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista

OBBLIGHI DEL NOLEGGIANTE IN CASO DI NOLO A CALDO

**NOLO A
CALDO**

GARANTIRE LA CONFORMITÀ DELL'ATTREZZATURA

**Alle disposizioni legislative
e regolamentari della
DIRETTIVA MACCHINE
Per macchine marcate CE**

Dichiarazione di conformità CE
Libretto d'uso e manutenzione
Marcatura CE

**Ai requisiti dell'Allegato V D.Lgs. 81/08
Per macchine costruite in assenza o
prima dell'entrata in vigore delle
disposizioni legislative e regolamentari
della Direttiva Macchine**

Attestazione di conformità del
Noleggiante

ATTESTARE IL BUONO STATO DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENZA DELL'ATTREZZATURA

Il lavoratore incaricato dell'uso dell'attrezzatura, deve risultare formato (e addestrato) conformemente alle disposizioni del Titolo III e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, sia in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

OBBLIGHI DEL NOLEGGIATORE IN CASO DI NOLO A CALDO

NOLO A CALDO

```
graph LR; A((NOLO A CALDO)) --> B[IL LAVORATORE INCARICATO DAL NOLEGGIANTE DI UTILIZZARE L'ATTREZZATURA DEVE RICEVERE DAL NOLEGGIATORE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE SUI RISCHI PRESENTI E SULLE MISURE ATTUATE PER PREVENIRLI.]; A --> C[DEVE PARTECIPARE E COOPERARE AL COORDINAMENTO PER EVITARE INTERFERENZE PERICOLOSE];
```

IL LAVORATORE INCARICATO DAL NOLEGGIANTE DI UTILIZZARE L'ATTREZZATURA DEVE RICEVERE DAL NOLEGGIATORE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE SUI RISCHI PRESENTI E SULLE MISURE ATTUATE PER PREVENIRLI.

DEVE PARTECIPARE E COOPERARE AL COORDINAMENTO PER EVITARE INTERFERENZE PERICOLOSE

ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

NOLO A CALDO

Cassazione Penale Sez. IV, 06-12-2021, n. 44950

... La sentenza impugnata ha adeguatamente valutato i profili di colpa correlati all'aver posto a disposizione (dell'infortunato) un mezzo obsoleto, trasformato da furgoncino in autobotte, non omologato e quindi avente problematiche di stabilità; privo, inoltre, di portiere di protezione, circostanza che ha determinato lo schiacciamento del lavoratore a seguito del ribaltamento e della fuoriuscita del conducente dall'abitacolo.

La decisione impugnata è in linea con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità **secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell'ipotesi di noleggio "a caldo" di macchinari, anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato**

Obblighi per l'uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro

Le attrezzature messe a disposizione dal Datore di Lavoro ai lavoratori devono essere idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere



Il **Datore di Lavoro** deve **attuare misure tecniche e organizzative** adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che esse possano essere **utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte**

conformi alla normativa applicabile

Installate come da indicazioni del fabbricante

Utilizzate correttamente

idonea manutenzione e controlli

Corredate da adeguate istruzioni

Sottoposte a verifiche di legge

Uso riservato ai lavoratori incaricati dal DdL

Formazione
Informazione
Addestramento

istruzioni comprensibili ai lavoratori incaricati

manuale d'uso e manutenzione

Gruppo tematico Macchine e Impianti

Linee indirizzo per l'attività di vigilanza sulle attrezzature

Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010
Titolo III del D.Lgs. 81/08

Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di
Prevenzione delle ASL/ARPA

Dicembre 2020

**VENDITA, NOLEGGIO O CONCESSIONE IN USO O
LOCAZIONE FINANZIARIA DI MACCHINE
COSTRUITE O MESSE IN SERVIZIO AL DI FUORI
DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 70, C. 1**

A. Vendita diretta ad un altro utilizzatore (senza intermediari)

Il **proprietario** di una macchina (es.: datore di lavoro) che vende direttamente la stessa ad un altro utilizzatore (es.: altro datore di lavoro) **deve sempre attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V**. Tale obbligo riguarda anche chi concede la macchina in conto/lavoro, la noleggia o la fornisce in prestito/comodato d'uso.

B. Cessione a soggetti non utilizzatori per permuta, conto vendita, demolizione

Nel caso l'attrezzatura non presenti difformità o carenze di sicurezza vale quanto espresso al precedente punto A. *Con riferimento ad attrezzature che presentano difformità o carenze di sicurezza, la Commissione per gli interpelli con l'interpello n. 1/2017 del 13/12/2017 ha definitivamente sancito che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell'ambito di applicazione delle citate disposizioni normative, in considerazione della relativa ratio legis.*

Si ritiene pertanto che **quando non si è in presenza di un passaggio ad un utilizzatore diretto** e non vi è, quindi, intenzionalità di reimmettere sul mercato una macchina che presenti eventuali carenze, **l'obbligo di attestare la conformità della macchina compete al rivenditore** della stessa.

In sede di accertamento si procederà quindi alla verifica del rispetto di questo obbligo da parte del rivenditore. Nell'atto di cessione dell'usato ed in caso di macchine con carenze di sicurezza, è obbligatorio documentare:

- tipo di macchina e modello
- numero di matricola
- nome del costruttore
- dicitura "La macchina non può essere reimpressa sul mercato nelle condizioni di fatto; ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza".

B. Cessione a soggetti non utilizzatori per permuta, conto vendita, demolizione

B.1 PERMUTA

Il proprietario di una macchina, che cede la stessa ad una terza persona (es.: rivenditore) in permuta per nuovo acquisto, al momento della cessione **NON è tenuto ad attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. Questa sarà attestata dal rivenditore al momento della vendita all'utente finale. Per le macchine oggetto di registrazione presso pubblici registri la permuta deve essere accompagnata da opportuna procura a vendere rilasciata al venditore.**

B.2 CONTO VENDITA

Il proprietario di una macchina, che fornisce la stessa ad una terza persona (es.: rivenditore) in conto vendita del bene, rimane proprietario della stessa fino al momento della cessione all'utilizzatore finale. Il proprietario al momento della cessione in conto vendita al venditore **NON è tenuto ad attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. Questa sarà attestata dal proprietario al momento della vendita all'utente finale. Al fine di eventuali accertamenti di responsabilità va comunque adeguatamente analizzato il contratto di vendita**

B.3 DEMOLIZIONE

Il proprietario di una macchina, che fornisce la stessa ad una terza persona (es.: autodemolitore) al fine della demolizione della stessa, al momento della cessione **NON è tenuto ad attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. La cessione ai fini della demolizione è un atto irreversibile ed è opportuno documentarla con apposita certificazione di avvenuta demolizione.**

C. Obblighi del curatore fallimentare

Il **curatore fallimentare** di una azienda in liquidazione **assume gli obblighi del datore di lavoro relativamente alla cessione/alienazione delle macchine** nella sua disponibilità.

Qualora l'azienda in liquidazione abbia **fabbricato e immesso sul mercato** macchine, il curatore fallimentare assume anche gli obblighi di cui ai punti precedenti in capo al fabbricante.

Nello specifico **in caso di vendite presso aste giudiziarie** la conformità delle attrezzature dovrà essere **attestata dal curatore fallimentare**.

D. Cessione delle attrezzature a mercati extra UE

In considerazione del fatto che l'art.23 D.lgs.81/08 dispone che: *“Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....omissis”*, **la cessione a qualsiasi titolo di un'attrezzatura già immessa sul mercato o in servizio nel territorio nazionale, verso paesi UE o extra UE, deve avvenire nel rispetto del suddetto art. 23 del D.Lgs. 81/08.**

Infatti tra i principi fondamentali del diritto penale, l'art. 6 del Codice Penale, come ribadito anche dal pronunciamento della **Cassazione n. 11149/88**, l'ambito del luogo in cui il reato viene commesso viene individuato in riferimento al cosiddetto principio di ubicuità, secondo cui **il reato si considera commesso tanto nel luogo in cui si è svolta (anche solo in parte) la condotta, tanto in quello in cui si è verificato l'evento.**

E. Attrezzature dichiarate fuori uso

Nei luoghi di lavoro devono essere presenti solo attrezzature ed impianti pienamente rispondenti ai dispositivi di leggi e regolamenti.

Qualora temporaneamente siano presenti macchine e/o impianti fuori servizio, non rispondenti ai requisiti dell'art.70, comma 1 e comma 2, il datore di lavoro dovrà dare prova della **messa fuori uso di dette attrezzature procedendo in via definitiva a rimuovere dalla linea produttiva l'attrezzatura dichiarata fuori uso e gli elementi di connessione ai sistemi di alimentazione e parti attive** (motori, trasmissioni del moto, pompe, etc.).

In via prioritaria, dette attrezzature devono essere **conservate in aree/locali non destinati alla produzione**; in subordine le attrezzature dovranno essere conservate in zone delimitate delle aree produttive, imballate e con affissa **specifica segnaletica che ne indichi lo stato "fuori uso"**.

Per le macchine agricole semoventi o comunque alimentate da motori a scoppio si dovrà inoltre procedere alla **cancellazione dai registri UMA**.

F. Attrezzature con rilevanze storico/culturale

Possono considerarsi tali le attrezzature e gli impianti che **abbiano rilevanza storico/culturale sprovvisti di sistemi di protezione, destinati ad essere conservati in musei o locali pubblici e privati**, ai fini della salvaguardia delle originarie e specifiche caratteristiche tecniche costruttive, non adeguabili con dispositivi e equipaggiamenti che soddisfino i requisiti previsti dalla vigente normativa.

In assenza di specifiche prescrizioni normative che disciplinino in maniera appropriata la tenuta e la gestione delle suddette attrezzature di lavoro si ritiene che, qualora esse vengano conservate nelle pertinenze aziendali, il datore di lavoro deve almeno:

- **conservare dette attrezzature in locali specificatamente adibiti o comunque in locali diversi da quelli destinati alla produzione** (es. reception, sale riunioni ecc.);
- **le attrezzature devono essere ben individuate con specifica segnaletica** che ne evidenzia anche la rilevanza storico/culturale;
- **le macchine devono essere conservate in condizioni di "fuori uso"**; possono essere messe in funzione, in limitate occasioni e per particolari eventi e/o manifestazioni, solo da personale specificatamente addestrato nel rispetto di puntuali procedure aziendali che possano sufficientemente contenere i rischi derivanti dal funzionamento dell'attrezzatura. È vietata l'attivazione in qualsiasi fase lavorativa.

In attesa che venga eventualmente modificato l'articolo 60 del Nuovo codice della strada "D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285" che attualmente non inserisce tra "Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico" i **Trattori Agricoli e altre Macchine Semoventi**; in attesa inoltre che vengano definiti i criteri per le eventuali iscrizioni agli specifici registri (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, ecc.) di dette attrezzature e la conseguenziale certificazione della loro rilevanza storica, si ritiene che anche per le stesse possano valere le considerazioni sopra esposte.

Conditio sine qua non per l'eventuale individuazione quale **attrezzatura con rilevanza storico/culturale** è la cancellazione dai registri dell'UMA e comunque la non fruizione di benefici previsti dalla legge per le attività produttive.



Grazie